

DELIBERA N. 162/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TRMEDIA
S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TRC
MODENA” – LCN 11) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ARTICOLO ART. 3, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A
ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 03/23 -
PROC. 15/23/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 settembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 697/20/CONS e nello specifico l’Allegato B della medesima delibera che reca “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, in cui si dichiara che “*il soggetto destinatario della ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it*”;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023 tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM” l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità”;

VISTO il “Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Emilia-Romagna - Cont. n. 03/2023 è stata contestata, in data 24 maggio 2023 e notificata in pari data, alla società TRMedia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRC Modena”, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i.

La violazione è stata riscontrata ad esito di una sessione di monitoraggio che il CO.RE.COM. Emilia-Romagna ha compiuto su delega dell'Autorità in relazione ai programmi trasmessi dalla predetta emittente dalle ore 00:00 del giorno 11 aprile 2023 alle ore 24:00 del giorno 15 aprile 2023, al fine di verificare la conformità della programmazione alla normativa legislativa e regolamentare in vigore, in particolare, in tema di riconoscibilità del messaggio pubblicitario.

Il suddetto CO.RE.COM., quindi, dopo aver acquisito in data 27 aprile 2003 (prot.n.104721.E) le registrazioni richieste, e dopo averle esaminate, ha rilevato che la società TRMedia S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRC Modena”, ha trasmesso, nei giorni e negli orari di seguito riportati, comunicazioni pubblicitarie non segnalate e non separate dal contenuto editoriale:

DATA	ORA INIZIO	ORA TERMINE
11/04/2023	07:00:15	07:00:27
11/04/2023	09:56:45	09:56:57



12/04/2023	09:58:49	09:59:01
13/04/2023	07:00:16	07:00:28
13/04/2023	09:56:59	09:57:10
14/04/2023	07:00:14	07:00:26
14/04/2023	10:00:25	10:00:36
15/04/2023	07:00:20	07:00:31
15/04/2023	09:55:46	09:55:58
15/04/2023	11:58:52	11:59:04
15/04/2023	15:38:18	15:38:30

Avviate, pertanto, le ordinarie interlocuzioni istruttorie, il Co.Re.Com. Emilia-Romagna ha richiesto, con nota prot.n. 0011042 del 05 maggio 2023, alla già menzionata Società delucidazioni in merito alla *“mancata apposizione, da parte dell’operatore addetto, dello specifico tag (spot) che permette al software il riconoscimento del video come video pubblicitario”*.

La Società, in risposta a tale richiesta, con nota prot. n. 0011228 dell’8 maggio 2023 comunicava che *“effettuati i dovuti controlli tecnici, purtroppo il file dello spot è stato associato erroneamente alla sigla, per esigenze interne di collocazione nel palinsesto, comportando l’associazione al genere programmi accessori che non ha di default la grafica “pubblicità”*. La Società ha comunicato, inoltre, che: *“si è provveduto a modificare la procedura affinché l’errore non si ripeta”*.

2. Deduzioni della società

La società sopra menzionata non ha inviato memorie difensive, né ha avanzato richiesta di essere audita in merito ai fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Emilia-Romagna di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società TRMedia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“TRC Modena”*.

Esaminata la documentazione versata in atti si rileva, infatti, dimostrata l’inosservanza della disposizione contestata, in quanto si è verificata, nelle giornate dell’11,12,13, 14 e 15 aprile 2023 la violazione della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2, dell’allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., poiché il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali.



La predetta norma, afferente alla disciplina concernente la corretta riconoscibilità del messaggio pubblicitario imponeva alla società *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione. La circostanza addotta dalla società in parola e cioè, che la violazione è "*riconducibile ad errore*", non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società TRMedia S.r.l. si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che l'infrazione contestata sia dipesa da "errore", senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, infatti, se la società avesse operato maggiori accorgimenti non si sarebbe verificato l'errore che ha determinato la violazione contestata. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso a adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso.

Ciò che emerge, di conseguenza, nella fattispecie *de qua*, è il dato fattuale, e cioè che gli *spots* analizzati, oggetto del monitoraggio da parte del Co.Re.Com Emilia-Romagna, non paiono distinti dal resto della programmazione, né per il tramite della



scritta “pubblicità”, né attraverso l'utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all'inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, che ne indichi la presenza.

CONSIDERATO che l'art.3, comma 2 dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP recita: “*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la condotta violativa contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società TRMediaS.r.l. deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità che sono stati riscontrati per l'intero periodo sottoposto a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose. Né può valere quale ravvedimento operoso da parte della Società, l'aver “*provveduto a modificare la procedura affinché l'errore non si ripeta*” essendosi, in ogni caso, già verificati effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media



audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2022, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 4.029.385 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 7.745,50 (settemilasettecentoquarantacinque/50), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. cinque (n. 5) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società TRMedia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRCModena", con sede legale a Reggio Emilia (RE), via Ragazzi del 99 n. 51, (PI 00651840365) di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.745,50 (settemilasettecentoquarantacinque/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.745,50 (settemilasettecentoquarantacinque/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 162/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: *IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00* per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 162/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba